

Bruxelles, 6. 04. 2011
C/2011/2303 definitivo

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica italiana per le sue osservazioni relative alla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione {COM(2010) 486} e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione {COM(2010)498}.

La Commissione prende atto con compiacimento delle osservazioni favorevoli circa la correttezza della base giuridica e la conformità delle proposte ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.


Quanto all'osservazione del Senato in merito al fatto che il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati per un periodo di tempo indeterminato si pone in contrasto con il disposto dell'articolo 290 del TFUE, vorrei segnalare quanto segue.

L'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE dispone che gli atti legislativi delimitano esplicitamente la durata della delega di potere. Ciò non significa che una delega di potere di durata indeterminata sia esclusa e gli atti legislativi possono quindi prevederla. Questa interpretazione è conforme anche a quella stabilita nel "common understanding" tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo.

Una tale pratica sarebbe d'altronde perfettamente coerente con la situazione attuale. L'esperienza dimostra in effetti che il legislatore non desidera, come regola generale, limitare nel tempo i poteri conferiti alla Commissione, neanche nei casi in cui le conferisce la facoltà di prendere misure di natura quasi legislativa. Per quanto riguarda la legislazione in materia di agricoltura, le competenze conferite alla Commissione dal Consiglio sono sempre state conferite per un periodo indeterminato.

Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio mantengono il controllo sulla delega di potere, in quanto hanno la possibilità di revocare la delega conferita alla Commissione o di opporsi a un atto delegato adottato dalla Commissione (articolo 290, paragrafo 2, del TFUE).

Nella certezza che il dialogo politico tra le nostre rispettive istituzioni continuerà a svolgersi in maniera fruttuosa, La prego di gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



*On. Renato Schifani
Presidente del Senato della Repubblica italiana
Palazzo Madama
00186-Roma
ITALIA*